



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE di BOLOGNA  
Sezione quarta civile e fallimentare**

Composto dai seguenti Magistrati:

|          |                     |              |
|----------|---------------------|--------------|
| Dott.    | Fabio FLORINI       | Presidente   |
| Dott.    | Maurizio ATZORI     | Giudice Rel. |
| Dott.ssa | Antonella RIMONDINI | Giudice      |

A scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza tenutasi in data 25/01/2022, il Collegio – sentito il Presidente Relatore, letti gli atti, esaminati i documenti – ha pronunciato il seguente

**D E C R E T O**

Nella procedura per l'omologazione del Concordato Preventivo di cui al n. 22/2020 proposto dalla società \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_

Numero di iscrizione al Registro Imprese di \_\_\_\_\_ C.F. e P. I.

– in persona del Liquidatore Unico e Legale Rappresentante *pro tempore* Ing.

– giusto verbale di Assemblea straordinaria del 28 giugno 2019, a ministero

Notaio Dott. \_\_\_\_\_ rappresentata e difesa dall'Avv. \_\_\_\_\_

ed elettivamente domiciliata presso lo studio

legale di quest'ultimo sito in \_\_\_\_\_

**P R E M E S S O C H E**

- in data 2 luglio 2019 \_\_\_\_\_ (d'ora in avanti, per brevità, " \_\_\_\_\_ ") – esercente l'attività di produzione e vendita a rivenditori di capispalla con materiali pregiati, quali pelli di rettili e pellicce – depositava presso la \_\_\_\_\_ ricorso ai sensi dell'art. 161, 6° comma, l. fall., con riserva di successiva produzione della proposta, del piano e della documentazione prevista dall'art. 161, 2° e 3°, l.fall.;
- suddetta domanda prenotativa conteneva la proposta di assicurare il soddisfacimento dei propri creditori mediante la prosecuzione dell'attività aziendale nelle forme della c.d.

“continuità indiretta”, ovvero sia mediante l’affitto di azienda, già in essere alla data del deposito del ricorso, alla società di nuova costituzione denominata “  
(d’ora in avanti, per brevità, e successiva cessione della stessa (di cui la produceva proposta irrevocabile di acquisto), accompagnata dalla cessione del magazzino, dal recupero di crediti commerciali e fiscali, oltre che dalla erogazione di “finanza esterna”;

- con provvedimento del 12 luglio 2019 il Tribunale di Bologna – dopo aver richiesto ed ottenuto alcuni chiarimenti ed aggiornamenti contabili – nominava il Dott. . quale Giudice Delegato e il Dott. . quale Commissario Giudiziale, e concedeva termine sino al 30 ottobre 2019 e, successivamente, su richiesta della ricorrente, sino al 30 dicembre 2019, per integrare la domanda di concordato preventivo con la documentazione prevista dalla normativa, fissando altresì la comparizione della ricorrente avanti il Collegio per il giorno 14 gennaio 2020, poi differita d’ufficio al 21 gennaio 2020;
- in data 30 dicembre 2019 la Società depositava domanda di concordato “pieno”, corredata di tutta la documentazione normativamente prevista e con la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta;
- in esito all’udienza tenutasi in data 21 gennaio 2020 il Tribunale di Bologna, con decreto del 18 febbraio 2020, dichiarava inammissibile la domanda di concordato preventivo proposta, rilevando, in estrema sintesi, una criticità non superabile nell’inquadramento dell’apporto della finanza esterna;
- successivamente, in data 1° luglio 2020, depositava presso la Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Bologna domanda di concordato in misura piena nella forma della continuità aziendale indiretta, presentando il Piano, la Proposta e tutta la documentazione di cui agli art. 161 e seguenti l. fall.;
- la Proposta intende (va) assicurare:
  - a) il pagamento integrale dei costi di procedura e dei creditori prededucibili;
  - b) il pagamento integrale dei creditori privilegiati ex art. 2751bis n. 1) c.c. per le retribuzioni da lavoro dipendente ed il trattamento di fine rapporto;
  - c) il pagamento integrale delle spettanze per oneri differiti e trattamento di fine rapporto relativi ai dipendenti inclusi nel perimetro aziendale concesso in affitto alla , garantito dalla stessa affittuaria a seguito di presentazione dell’offerta per l’acquisto dell’azienda;



- d) il declassamento in chirografo dei restanti creditori privilegiati, inclusi, congiuntamente ai creditori chirografari *ab origine*, in apposite classi di voto come di seguito riepilogate:
- Classe 1: creditori chirografari, con previsione di soddisfacimento nella misura del 3%;
  - Classe 2: creditore Erario declassato a chirografario ed Erario chirografario *ab origine*, con previsione di soddisfacimento nella misura del 5%;
  - Classe 3: creditori previdenziali declassati a chirografari e previdenziali chirografari *ab origine*, con previsione di soddisfacimento nella misura del 5%;
  - Classe 4: residui creditori privilegiati declassati a chirografari, con previsione di soddisfacimento nella misura del 5%;
  - Classe 5: creditori chirografari di firma garantiti da terze parti, con previsione di soddisfacimento nella misura dell'1%;
- il piano attraverso il quale la Società intende dare esecuzione a suddetta proposta concordataria prevede (va) l'utilizzo delle poste attive già liquide ed esistenti alla data di riferimento del piano; la cessione dell'azienda – *medio tempore* rimasta concessa in affitto alla ..... – comprensiva altresì della totalità delle rimanenze di magazzino; l'incasso dei crediti commerciali vantati nei confronti di detta affittuaria; l'incasso dei canoni futuri derivanti dal contratto di affitto d'azienda e della c.d. Finanza esterna, che il socio della ricorrente ..... si è impegnato ad erogare a titolo di versamento in conto capitale (come da delibera assembleare del 26 giugno 2020);
  - relativamente alla tempistica dei pagamenti, il piano prevede (va) la loro esecuzione entro un anno dall'omologa, ad eccezione delle spese di procedura, soddisfatte secondo le normali scadenze e, comunque, entro un anno dall'omologa del piano concordatario;
  - all'esito dell'udienza fissata il 22 settembre 2020, il Tribunale di Bologna con provvedimento depositato in data 4 novembre 2020 ammetteva ..... alla procedura di concordato preventivo, nominava Giudice Delegato il Dott. .... e Commissario Giudiziale il dott. .... fissando l'adunanza dei creditori per il giorno 10 febbraio 2021, poi differita – su richiesta del Commissario Giudiziale – al 17 marzo 2021 ad ore 10:30;
  - in data 28 gennaio 2021 il Commissario Giudiziale depositava la propria relazione particolareggiata *ex art. 172 l. fall.*;
  - in sede di adunanza dei creditori e nei successivi 20 giorni, non venivano raggiunte le maggioranze richieste dall'art. 177 l. fall., anche stante la presenza dei due voti





espressamente contrari resi dall'Agenzia delle Entrate e dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, determinanti nel mancato raggiungimento delle maggioranze, come di seguito riepilogato:

| ESITO VOTAZIONI |                                       |                                      |                 |               |              |                              |
|-----------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|---------------|--------------|------------------------------|
| Classe          | Ammontare dei crediti ammessi al voto | Maggioranza da raggiungere (50% + 1) | Voti favorevoli | Voti Contrari | Astenuti     | Raggiungimento o Maggioranza |
| Prima           | 792.597,21                            | 396.300,00                           | 462.266,95      | 37.017,18     | 293.313,08   | 58,32% - Sì                  |
| Seconda         | 1.474.281,04                          | 737.142,00                           | 0               | 1.474.281,04  | 0            | 0,00% - No                   |
| Terza           | 2.185.165,27                          | 1.092.584,00                         | 0               | 2.182.614,95  | 2.550,32     | 0,00% - No                   |
| Quarta          | 892.653,01                            | 446.328,00                           | 376.297,04      | 44.352,75     | 472.003,22   | 42,15% - No                  |
| Quinta          | 1.270.075,53                          | 635.039,00                           | 98.894,61       | 0             | 1.171.180,92 | 7,79% - No                   |
| Tot.            | 6.614.772,06                          | 3.307.387,00                         | 937.458,60      | 3.738.265,92  | 1.939.047,54 | 14,17% - No                  |

- il Tribunale di Bologna, ritenendo opportuno formare un contraddittorio in merito alla riforma dell'art. 180 l. fall, fissava l'udienza del 3 giugno 2021, alla quale invitava a partecipare, oltre alla ricorrente e al Commissario Giudiziale, anche l'Agenzia delle Entrate e l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale;
- alla luce di quanto emerso nella suddetta udienza, in particolare la manifesta difficoltà economico-finanziaria della società affittuaria, il Commissario Giudiziale – ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'ultimo comma dell'art. 173 l. fall. – depositava istanza per la revoca della procedura di concordato preventivo;
- il Tribunale di Bologna fissava l'udienza ex art. 173 l. fall. in data 5 ottobre 2021, anche ai fini dello scioglimento della riserva dallo stesso assunta nell'udienza del 3 giugno 2021;
- all'esito dell'udienza del procedimento ex art. 173 l. fall., il Tribunale di Bologna con decreto del 16-17 novembre 2021 – preso atto del miglioramento dei risultati economico/finanziari dell'affittuaria nel corso dell'esercizio – revocava l'apertura del procedimento ex art. 173 l. fall; operava ai sensi dell'art. 180 (come recentemente modificato dall'art. 20 del decreto-legge del 24 agosto 2021, n. 118) il c.d. *cram-down* ai voti dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS, “trasformando” gli stessi in voti positivi – come di seguito riepilogato – e dichiarava l'apertura del procedimento di omologazione, fissando l'udienza del 25 gennaio 2022, alle ore 9,45 per la comparizione delle parti:

| ESITO VOTAZIONI DOPO CRAM-DOWN |                                       |                            |                 |               |              |                            |
|--------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------|---------------|--------------|----------------------------|
| Classe                         | Ammontare dei crediti ammessi al voto | Maggioranza da raggiungere | Voti favorevoli | Voti Contrari | Astenuti     | Raggiungimento Maggioranza |
| <u>Prima</u>                   | 792.597,21                            | 396.300,00                 | 462.266,95      | 37.017,18     | 293.313,08   | 58,32% - Sì                |
| <u>Seconda</u>                 | 1.474.281,04                          | 737.142,00                 | 1.474.281,04    | 0             | 0            | 100,00% - Sì               |
| <u>Terza</u>                   | 2.185.165,27                          | 1.092.584,00               | 2.182.614,95    | 0             | 2.550,32     | 99,88% - Sì                |
| <u>Quarta</u>                  | 892.653,01                            | 446.328,00                 | 376.297,04      | 44.352,75     | 472.003,22   | 42,15% - No                |
| <u>Quinta</u>                  | 1.270.075,53                          | 635.039,00                 | 98.894,61       | 0             | 1.171.180,92 | 7,79% - No                 |
| <u>Tot.</u>                    | 6.614.772,06                          | 3.307.387,00               | 4.594.354,59    | 81.369,93     | 1.939.047,54 | 69,46% - Sì                |

- in data 13 gennaio 2022 il Commissario Giudiziale depositava la propria relazione ex art. 180 l. fall. esprimendo parere favorevole in relazione all'omologa del concordato;
- in data 3 gennaio 2021 si opponeva l'Agenzia delle Entrate eccependo:
  - a) l'errata collocazione dei crediti tributari e previdenziali in due classi distinte, stante la loro degradazione da privilegiati a chirografari, che avrebbe dovuto giustificare la collocazione in un'unica classe;
  - b) perplessità in merito alla qualificazione del concordato nella forma della continuità, in particolare alla luce della stipula del contratto di affitto d'azienda prima del deposito della domanda di concordato in bianco, che farebbe emergere l'assenza di prospettive di sostenibilità economica;
  - c) il rischio concreto che il perseguimento dell'attività aziendale da parte della determini un aggravamento della situazione debitoria dell'impresa, stante il permanere della crisi del settore di riferimento dell'azienda e l'assenza di discontinuità con la gestione precedente;
  - d) da ultimo, l'assenza di convenienza della procedura di concordato rispetto all'alternativa fallimentare, necessaria ai fini dell'applicazione della disciplina del concordato con continuità aziendale;
- il dato testuale dell'art. 182ter, 1° comma, l. fall. depone in favore della formazione di due classi distinte ricorrendo all'aggettivo "apposita" e non anche "unica" per qualificare la classe ove collocare la quota di credito tributario o contributivo privilegiato degradato a chirografario. Conclusione che viene supportata anche dal novello art. 88, 1° comma, Codice della Crisi d'impresa e dell'Insolvenza che oltre ad aver abrogato la previsione del



classamento obbligatorio per i crediti privilegiati degradati, ha previsto altresì che gli stessi non debbano godere di un trattamento differenziato rispetto a quello riservato agli altri crediti chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei crediti rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole;

- è opportuno sottolineare nuovamente come possa configurarsi il concordato con continuità aziendale ex art. 186bis l. fall. anche laddove l'azienda sia già stata affittata o sia destinata ad esserlo, rivelandosi: *"affatto indifferente la circostanza che, al momento dell'ammissione alla suddetta procedura concorsuale o del deposito della relativa domanda, l'azienda sia esercitata dal debitore o, come nell'ipotesi dell'affitto della stessa, da un terzo, in quanto il contratto d'affitto - recante, o meno, l'obbligo dell'affittuario di procedere, poi, all'acquisto dell'azienda (rispettivamente, affitto cd. ponte oppure cd. puro) - può costituire uno strumento per giungere alla cessione o al conferimento dell'azienda senza il rischio della perdita dei suoi valori intrinseci, primo tra tutti l'avviamento, che un suo arresto, anche momentaneo, rischierebbe di produrre in modo irreversibile"* (cfr Cass. Civ., sez. I, 19.11.2018 n. 29742). Come già precisato dal Tribunale di Bologna in sede di ammissione del concordato preventivo, il concordato in questione è qualificabile nella forma della continuità c.d. debole, alla quale risulta applicabile la disciplina dell'art. 186bis l. fall.; in particolare: *"Si potrà, allora, fare riferimento ad una continuità in senso più marcato ("forte"), ove il piano concordatario preveda il pagamento dei creditori attraverso la prosecuzione dell'attività d'impresa da parte del debitore, oppure in senso meno evidente ("debole"), ove il risanamento venga attuato attraverso una serie di attività strumentali alla cessione dell'azienda in esercizio, come l'affitto d'azienda (eventualmente, ma non necessariamente, accompagnato da una proposta irrevocabile d'acquisto ad un prezzo garantito); tanto più "debole" sarà la continuità quanto più probabile e prossima sarà la perdita di contatto dell'imprenditore con la propria azienda"*.

Per quanto attiene all'ordinanza interlocutoria della Corte di Cassazione del 4 giugno 2021 n. 15690 citata nella memoria di opposizione dall'Agenzia delle Entrate, il caso di specie riguardava un caso di revoca ex art 173 l. fall con particolare riferimento all'individuazione di elementi alla base di una continuità indiretta legittima e funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori, pur in presenza di un contratto di affitto d'azienda, e il tutto a fronte di elementi che possono essere ritenuti in frode alla legge e, di conseguenza, oggetto di revoca ex art. 173 l. fall. Difatti la Corte precisa: *"il secondo mezzo lamenta la violazione della L. Fall., artt. 160 e 186-bis, per avere la Corte territoriale qualificato il*



*concordato in continuità aziendale cd. indiretta al di là delle previsioni testuali della L.Fall., art. 186-bis, comma 1, che la circoscrive alla cessione o al conferimento dell'azienda "in esercizio", mentre la debitrice aveva affittato la propria azienda a terzi ancor prima della domanda di concordato prenotativo, e, così facendo, aveva ritenuto ammissibile una proposta di concordato che prevedeva una percentuale di soddisfacimento irrisoria per i creditori chirografari, eludendo la soglia minima del 20%; il tutto a fronte della orchestrata "sparizione" del valore di 24 milioni di Euro dall'attivo concordatario, mediante il ricorso a società off shore che non consentono di identificarne gli effettivi titolari".* Pertanto, è da escludersi che la pronunzia in questione intenda qualificare il concordato in liquidatorio ogni qual volta vi sia la presenza di un contratto di affitto, quandanche stipulato prima della presentazione della domanda di concordato;

- i motivi alla base della richiesta di revoca del concordato ex art. 173 l. fall. sono venuti meno, come supportato dal parere favorevole espresso dal Commissario Giudiziale in sede di relazione ex art. 180 l. fall. e tenuto conto dei fatti intervenuti dopo l'udienza ex art. 173 l. fall. In particolare, oltre al versamento della somma di Euro 35 mila a titolo di canoni di affitto dell'azienda bonificati dalla società affittuaria direttamente sul conto corrente della procedura, detta affittuaria ha altresì provveduto a saldare interamente i canoni di affitto dell'azienda dalla stessa dovuti per l'intero periodo di locazione previsto nel piano, ovvero dall'1.07.2019 al 30.06.2021. Inoltre, dei restanti Euro 860 mila circa di attivo da realizzare (Euro 1.750 mila di attivo detratti Euro 890 mila che risulteranno giacenti sul conto corrente della procedura), solamente Euro 160 mila circa non risultano essere garantiti dalla società ; quest'ultima, infatti, oltre all'ulteriore apporto di Euro 100 mila quale "finanza esterna", deliberato il 28.01.2021, ha garantito il versamento della somma di Euro 600 mila relativa all'acquisto dell'azienda in caso di aggiudicazione della stessa da parte della società attualmente affittuaria;
- per quanto attiene alla convenienza della procedura concordataria rispetto all'alternativa fallimentare, è opportuno richiamare le considerazioni svolte dal Commissario Giudiziale nella relazione ex art. 172 l. fall. e successivamente richiamate anche nella relazione ex art. 180 l. fall.; quest'ultima, successiva al procedimento di revoca ex art. 173 l. fall., indice del venir meno delle ragioni poste alla base della richiesta di revoca del concordato. In particolare, in caso di fallimento della Società, probabilmente solamente i crediti privilegiati vantati dagli ex lavoratori dipendenti verrebbero, e solo in parte, soddisfatti, mentre tutti i restanti creditori, sia privilegiati (quali i professionisti, gli artigiani, gli istituti di previdenza, l'Erario e gli enti comunali), sia chirografari, stante l'insufficienza di attivo,



rimarrebbero interamente insoddisfatti. A cui andrebbe ad aggiungersi l'inevitabile allungamento dei tempi di corresponsione dei pagamenti. Ipotizzando una cessione d'azienda allo stesso presto previsto dal piano concordatario (per altro, ipotesi tutt'altro che assodata) si avrebbe:

|                                                               | IN IPOTESI DI<br>CONCORDATO<br>PREVENTIVO IN<br>CONTINUITÀ INDIRETTA |                                  | IN IPOTESI DI FALLIMENTO |         |                                    |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------|------------------------------------|
| ATTIVO                                                        |                                                                      |                                  |                          |         |                                    |
| Liquidità                                                     | €.                                                                   | 21.283                           | €.                       | 21.283  |                                    |
| Rimanenze di magazzino                                        | €.                                                                   | Inclusi nella cessione d'azienda | €.                       | -       |                                    |
| Cespiti                                                       | €.                                                                   | Inclusi nella cessione d'azienda | €.                       | -       |                                    |
| Cessione azienda                                              | €.                                                                   | 600.000                          | €.                       | 600.000 |                                    |
| Affitto azienda a scadere                                     | €.                                                                   | 65.000                           | €.                       | 65.000  |                                    |
| Crediti H B                                                   | €.                                                                   | 265.407                          | €.                       | 265.407 |                                    |
| Apporto Finanza Esterna da parte di Hetta s.r.l.              | €.                                                                   | 700.000                          | €.                       | -       |                                    |
| Ulteriore apporto di Finanza Esterna da parte di Hetta s.r.l. | €.                                                                   | 97.473                           | €.                       | -       |                                    |
| Totale attivo                                                 | €.                                                                   | 1.749.163                        | €.                       | 951.690 |                                    |
| PASSIVO                                                       |                                                                      |                                  |                          |         |                                    |
| Prededuzioni                                                  | €.                                                                   | 186.393                          | €.                       | 186.393 | Grado Privilegio                   |
| TFR e retribuzioni (€ 1.420.492,78)                           | €.                                                                   | 1.286.707                        | €.                       | 765.297 | 111 l. fall.<br>2751bis n. 1) c.c. |
| Professionisti (€ 320.612,37)                                 | €.                                                                   | 16.031                           | €.                       | -       | 2751bis n. 2) c.c.                 |
| Artigiani e coop. (€ 145.900,25)                              | €.                                                                   | 7.295                            | €.                       | -       | 2751bis n. 5) c.c.                 |
| SACE + MCC (€ 441.529,59)                                     | €.                                                                   | 22.076                           | €.                       | -       | Art. 9 D. Lgs. 123/98              |
| Enti Previdenziali (€ 2.300.173,97)                           | €.                                                                   | 115.009                          | €.                       | -       | 2778 n. 1) e 8)                    |
| Erario (€ 1.551.875)                                          | €.                                                                   | 77594                            | €.                       | -       | 2778 n. 18) e 19)                  |
| Enti locali (€ 31.592,54)                                     | €.                                                                   | 1.580                            | €.                       | -       | 2778 n. 20)                        |
| Fornitori chirografari (€ 792.597,21)                         | €.                                                                   | 23.778                           | €.                       | -       |                                    |
| Banche chirografe (€ 1.270.075,53)                            | €.                                                                   | 12.701                           | €.                       | -       |                                    |
| Totale passivo                                                | €.                                                                   | 1.749.163                        | €.                       | 951.690 |                                    |

- successivamente, in data 12 gennaio 2021 si costituiva anche l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale eccependo:



- a) la mancata verifica da parte del Tribunale di Bologna della persistenza delle medesime condizioni di ammissibilità della procedura, con particolare riferimento ai requisiti di fattibilità del piano concordatario;
  - b) la violazione delle norme di cui agli artt. 177 e 180 l. fall., in base alle quali presupposto di fatto per la fissazione dell'udienza per l'approvazione del concordato preventivo è costituito dall'approvazione dello stesso ex art. 177, primo comma, l. fall., requisito assente nel caso di specie, stante il mancato raggiungimento delle maggioranze sia nel maggior numero di classi sia nella percentuale dei crediti ammessi alla votazione;
  - c) l'assenza del presupposto necessario per l'utilizzo dell'istituto del *cram-down*, ossia la necessità che il voto dell'Amministrazione Finanziaria e degli Enti Gestori di Forme di Previdenza o Assistenza Obbligatoria sia determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze richieste dall'art. 177 l. fall.;
- per quanto attiene al giudizio sulla fattibilità del piano concordatario, lo stesso consiste in un giudizio prognostico sulla sua realizzabilità, i.e. sull'idoneità dello stesso a raggiungere gli obiettivi prefissati. Tale verifica è stata svolta dal Tribunale di Bologna in sede di ammissione del concordato (e difatti, la prima domanda di concordato preventivo presentata dalla Società è stata dichiarata inammissibile, proprio alla luce di suddetta verifica). È poi richiesto che tale giudizio sia continuamente rinnovato nel corso della procedura sino al giudizio d'omologazione, di modo che laddove emergano elementi dai quali desumere l'assenza di fattibilità, possa attivarsi il giudizio di revoca ex art. 173 l. fall. Invero, il Tribunale di Bologna ha provveduto tempestivamente a fissare udienza ex art. 173 l. fall. nel momento in cui pareva emergere una manifesta difficoltà economico-finanziaria da parte della società affittuaria. Venute meno le ragioni alla base della richiesta di revoca formulata dal Commissario, come si è già avuto modo di chiarire in questa sede, si è nuovamente valutata la fattibilità del piano, in virtù delle mutate circostanze. Giudizio che, avendo avuto esito positivo, ha condotto all'apertura del procedimento di omologazione del concordato.

Stante l'opposizione di creditori dissenzienti qualificati, si è resa necessaria un'ulteriore valutazione circa la convenienza della proposta concordataria rispetto all'alternativa fallimentare ex art. 180, 4° comma, l. fall. In merito a tale giudizio, precisa la Suprema Corte: *"In tema di omologazione del concordato preventivo, la proposizione di opposizioni estende il sindacato del tribunale - in presenza delle ulteriori condizioni previste dalla legge (contestazione del creditore appartenente ad una classe dissenziente, ovvero, nell'ipotesi di mancata formazione delle classi, dei creditori che rappresentano almeno il*



*venti per cento dei crediti ammessi al voto) - unicamente alla convenienza della proposta concordataria, da valutarsi nel confronto fra il soddisfacimento raggiungibile dai creditori con il concordato e quello possibile attraverso le alternative concretamente praticabili, ma non anche alla fattibilità economica della proposta medesima"* (Cassazione civile, sez. VI, 23 Novembre 2016, n. 23882). Come si è già avuto modo di sottolineare in questa sede, anche tale valutazione ha avuto esito positivo. Difatti, mentre il piano concordatario prevede un soddisfacimento dei due creditori oppositori nella misura del 5%, gli stessi non otterrebbero alcun ristoro nell'ipotesi di fallimento del debitore;

- ai sensi dell'art. 180, 4° comma l. fall., oltre alla maggiore convenienza della proposta concordataria per l'amministrazione finanziaria e gli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, è presupposto per l'applicazione dell'istituto del *cram-down* anche la decisività dei voti contrari espressi da suddetti creditori qualificati ai fini del raggiungimento delle maggioranze ex art. 177 l. fall. Nel caso di specie, i voti contrari espressi dall'Amministrazione Finanziaria e dagli Enti Previdenziali risultavano sicuramente determinanti ai fini del mancato raggiungimento della maggioranza rappresentando il 55,28% del totale dei creditori ammessi al voto, nonché due delle cinque classi definite dalla ricorrente, laddove una classe delle restanti tre aveva espresso voto favorevole.

Assoluta rilevanza assume l'interpretazione degli effetti dell'applicazione dell'istituto del *cram-down*, determinando quest'ultimo una trasformazione del voto contrario o astenuto in favorevole e non già in un voto neutro da non considerare ai fini del raggiungimento delle maggioranze ex art. 177 l. fall.

Tale interpretazione assurge a chiave di volta, sfociando nell'approvazione del concordato in questione, laddove, invece, la lettura proposta dai creditori oppositori non avrebbe consentito il raggiungimento delle maggioranze richieste, in virtù dell'erronea considerazione che l'applicazione del *cram-down* significasse neutralizzare il voto dissenziente espresso dal creditore qualificato.

Ed invero l'art 180 così come modificato dall'art. 20 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118 recita ( con applicazione dalla data del 25 agosto 2021, di entrata in vigore del citato decreto-legge): «Il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di adesione».



La modifica ( applicabile ratione temporis al caso in esame) ha il pregio di dare per definitivamente risolte le questioni relative all'interpretazione dell'originaria formulazione della norma sulla applicabilità del cram down fiscale "anche in mancanza di voto" .

Appare chiaro che tale ultima modifica è più coerente con la ratio del precedente D.L. n. 125/2020, convertito in L. n. 159/2020 nonché al D.L. n. 118/2021 da individuare in via generale in un' ottica di favore verso soluzioni alternative della crisi di impresa alla liquidazione fallimentare dei beni e in via particolare e contingente a facilitare le imprese in difficoltà per l'emergenza Covid, a intraprendere percorsi di risanamento.

Dunque scendo all'esame del caso concreto tornando all'esame dell'esito delle votazioni si riscontra che :

Maggioranza da raggiungere (50% + 1 dei crediti ammessi al voto):

Euro 6.614.772,06 x 50% = Euro 3.307.387

Ammontare dei voti favorevoli raggiunto: Euro 937.458,60

Pertanto la maggioranza dei crediti ammessi al voto **non veniva raggiunta**.

Numero di classi nelle quali erano stati suddivisi i creditori: cinque:

Classe 1 - creditori chirografari, ammessi al voto per complessivi Euro 792.597,21: esprimevano il loro VOTO FAVOREVOLE creditori per un ammontare di Euro 462.266,95 ed il loro VOTO CONTRARIO creditori per un ammontare di Euro 37.017,18 e, pertanto, la maggioranza dei crediti ammessi al voto, pari ad Euro 396.300, **veniva raggiunta e superata;**

Classe 2 - creditore Erario, ammesso al voto per complessivi Euro 1.474.281,04: l'unico creditore appartenente a detta classe (l'Erario) esprimeva il proprio VOTO CONTRARIO per un ammontare di Euro 1.474.281,04 e, pertanto, la maggioranza dei crediti ammessi al voto, pari ad Euro 737.142, **non veniva raggiunta**

Classe 3 - creditori previdenziali, ammessi al voto per complessivi Euro 2.185.165,27: esprimeva il proprio VOTO CONTRARIO un creditore (INPS) per un ammontare di Euro 2.182.614,95 e, pertanto, la maggioranza dei crediti ammessi al voto, pari ad Euro 1.092.584, **non veniva raggiunta;**

Classe 4 - restanti creditori privilegiati declassati al rango di chirografari, ammessi al voto per complessivi Euro 892.653,01: esprimevano il loro VOTO FAVOREVOLE creditori per un ammontare di Euro 376.297,04 ed il loro VOTO CONTRARIO creditori per un ammontare di Euro 44.352,75 e, pertanto, la maggioranza dei crediti ammessi al voto, pari ad Euro 446.328, **non veniva raggiunta;**





Classe 5 - creditori chirografari di firma garantiti da terze parti, ammessi al voto per complessivi Euro 1.270.075,53: esprimevano il loro VOTO FAVOREVOLE creditori per un ammontare di Euro 98.894,61 ed il loro VOTO CONTRARIO nessuno e, pertanto, la maggioranza dei crediti ammessi al voto, pari ad Euro 635.039, non veniva raggiunta.

Avendo, pertanto, raggiunto la maggioranza una sola classe (la n. 1), sulle cinque previste, la maggioranza delle classi *non veniva raggiunta*.

Diversamente considerando, all'esito del cram down, favorevoli, i voti contrari di Inps e Agenzia delle Entrate avremmo:

Maggioranza da raggiungere (50% + 1 dei crediti ammessi al voto):

Euro 6.614.772,06 x 50% =

Euro 3.307.387

Ammontare dei voti favorevoli raggiunto: Euro 4.594.354,59 (pari ad Euro 937.458,60 di voti espressamente favorevoli + Euro 1.474.281,04 del credito dell'Erario mutato da negativo in positivo + Euro 2.182.614,95 del credito dell'INPS mutato da negativo in positivo).

Numero di classi nelle quali sono stati suddivisi i creditori: cinque:

Classe 1 - creditori chirografari, ammessi al voto per complessivi Euro 792.597,21: VOTI FAVOREVOLI creditori per un ammontare di Euro 462.266,95 e VOTI CONTRARI creditori per un ammontare di Euro 37.017,18 e, pertanto, la maggioranza dei crediti ammessi al voto, pari ad Euro 396.300, *viene raggiunta e superata*;

Classe 2 - creditore Erario, ammesso al voto per complessivi Euro 1.474.281,04: in forza del cram down del Tribunale viene mutato da contrario a FAVOREVOLE il voto dell'unico creditore appartenente a detta classe (l'Erario) per un ammontare di Euro 1.474.281,04 e, pertanto, la maggioranza dei crediti ammessi al voto, pari ad Euro 737.142, *viene raggiunta e superata*

Classe 3 - creditori previdenziali, ammessi al voto per complessivi Euro 2.185.165,27: in forza del cram down del Tribunale viene mutato da contrario a FAVOREVOLE il voto dell'INPS per un ammontare di Euro 2.182.614,95 e, pertanto, la maggioranza dei crediti ammessi al voto, pari ad Euro 1.092.584, *viene raggiunta e superata*;

Classe 4 - restanti creditori privilegiati declassati al rango di chirografari, ammessi al voto per complessivi Euro 892.653,01: VOTI FAVOREVOLI creditori per un ammontare di Euro 376.297,04 e VOTI CONTRARI creditori per un ammontare di Euro 44.352,75 e, pertanto, la maggioranza dei crediti ammessi al voto, pari ad Euro 446.328, *NON viene raggiunta*;



Classe 5 - creditori chirografari di firma garantiti da terze parti, ammessi al voto per complessivi Euro 1.270.075,53: VOTI FAVOREVOLI creditori per un ammontare di Euro 98.894,61 e VOTI CONTRARI nessuno e, pertanto, la maggioranza dei crediti ammessi al voto, pari ad Euro 635.039, **NON viene raggiunta**.

Rilevato, conseguentemente, il fatto che tre classi (la n. 1, la n. 2 e la n. 3), sulle cinque previste hanno votato favorevolmente, la maggioranza delle classi viene raggiunta.

Sul punto specifico che costituisce, peraltro, la questione principale della difesa dell'Inps, la tesi di un cram down che si limiti a sterilizzare la mancata adesione dei creditori si cui all'art. 180 l.f. non è in alcun modo condivisibile.

Occorre ricordare infatti che per tali creditori, il potere di adesione e quindi il sindacato di convenienza passa in via totalmente surrogatoria al Tribunale e ciò consente di trasformare il voto negativo o l'assenza di voto dell'Erario in voto favorevole quando la mancata adesione di quest'ultimo contrasti con l'interesse dei creditori secondo il meccanismo tipico del cram down. Dunque se insieme alle altre condizioni il Tribunale acceda ad un giudizio positivo come nel caso di specie, la conseguenza non può che essere il passaggio del voto dalla casella sfavorevole a favorevole.

**P. Q. M.**

Il Tribunale – nel procedimento n. 22/2020 R.G. Vol. – visti gli artt.180, 181 e 182 r.d. 267 del 1942, così dispone:

- rigetta l'opposizione proposta dall'Agenzia delle Entrate e Riscossione e dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale e compensa le spese di lite della fase di opposizione;
- omologa il Concordato Preventivo proposto da \_\_\_\_\_ già attiva nella produzione e vendita a rivenditori di capispalla con materiali pregiati, quali pelli di rettili e pellicce, rappresentata e difesa dall'Avv. \_\_\_\_\_ che provvederà agli adempimenti e alla relativa esecuzione del Concordato, secondo quanto indicato nella premessa motivazione;
- nomina Giudice Delegato il \_\_\_\_\_ e Commissario Giudiziale il Dott. \_\_\_\_\_
- manda alla Cancelleria perché provveda alla pubblicazione ai sensi dell'art. 17 e 180 comma 5° del r.d. 16 marzo 1942 n. 267.

*Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione Fallimentare del Tribunale,*



*il giorno 25 gennaio 2022*

Il Giudice Relatore  
*Massimo Azzoni*

Il Presidente  
*Fabio Flerini*

Deposito in cancelleria  
il 25/01/2022

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO  
Dr. Giovanni DI GIROLAMO

